

# **Richiesta di attivazione di poteri sostitutivi**

**Soggetti a cui sono attribuiti i poteri sostitutivi in caso in caso di inerzia e di ritardo nei procedimenti amministrativi.**

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto il meccanismo di sostituzione interna per la conclusione dei procedimenti amministrativi (c.d. poteri sostitutivi), modificando l’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’istituto dei “poteri sostitutivi”, allo scopo di tutelare il cittadino nelle ipotesi di inerzia e ritardi delle P.A. nella conclusione dei procedimenti amministrativi, ha comportato l’introduzione di ulteriori obblighi in capo alle stesse.

A seguito delle modifiche intervenute l’art. 2, L. 241/1990 prevede ora:

- al comma 9 bis, la nomina, da parte dell’organo di governo dell’amministrazione, di un soggetto al quale è attribuito il potere di sostituirsi al dirigente o al funzionario inadempiente;
- al comma 9 ter, la possibilità per il privato di rivolgersi al funzionario con poteri sostitutivi, il quale, nella metà del termine originariamente previsto, adotta il provvedimento servendosi delle strutture competenti o nominando un commissario ad acta;
- al comma 9 quater, che il responsabile individuato comunichi, entro il 30 gennaio di ogni anno, all’organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di conclusione degli stessi;
- al comma 9 quinquies che, nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all’art. 2 e quelli effettivamente impiegati.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 dell’08/10/2014 l’Amministrazione Comunale ha individuato i funzionari cui sono attribuiti, secondo i casi e per come di seguito riportato, i poteri sostitutivi di cui all’art. 2, comma 9 bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.

**RIFERIMENTI NORMATIVI: Art. 2, L. 7 agosto 1990, n. 241.**

**INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO  
IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**(art. 2, comma 9-bis, Legge n. 241/1990)**

(approvato con delibera di Giunta Comunale n. 119 dell'08/10/2014)

<b>PROCEDIMENTI AFFIDATI A SINGOLI DIPENDENTI, per ogni Settore indicato</b>	<b>SOSTITUTO</b>
AFFARI GENERALI	Dott. Francesco Minniti
FINANZIARIO	Dott. Antonino Gullì
DEMOGRAFICI	Dott. Daniele Vacalebri
TECNICO MANUTENTIVO	Geom. Giorgio Polimeni
AMBIENTE - LAVORI PUBBLICI	Geom. Giorgio Polimeni
***	****
Per i procedimenti direttamente in capo ai singoli Responsabili di Settore o che, comunque, devono essere conclusi direttamente dagli stessi Responsabili (in quanto attribuiti per competenza/materia e non affidati - con atto d'incarico espresso - a dipendenti del Settore)	Segretario Generale Dott. Francesco Donato Minniti

N.B.: I sostituti indicati, nel caso di variazione della titolarità di Responsabilità di Settore/Ufficio di Segreteria Generale, s'intendono automaticamente modificati senza necessità di ulteriore provvedimento.